



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Dichiarazione imposta di bollo virtuale entro il 31.01.2017

Entro il prossimo 31 gennaio, gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione all'assolvimento dell'**imposta di bollo in modo virtuale**, devono presentare telematicamente l'apposita **dichiarazione** relativamente agli **atti e documenti emessi nel 2016**.

Il modello da utilizzare è quello approvato con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2015**.

DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ENTRO IL 31.01.2017

<p>DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE</p>	<p>In generale, l'imposta di bollo può essere pagata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ acquistando presso un intermediario convenzionato (es.: tabaccheria) un apposito contrassegno; ◆ in modo virtuale. <p>Il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale trova la sua disciplina nell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, che stabilisce la possibilità, per determinate categorie di atti e documenti e previa apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria, di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, anziché in modo ordinario o straordinario.</p> <p>In particolare, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. L'Ufficio, ricevuta la domanda, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta "dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione ed il 31 dicembre", ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.</p> <p>Gli atti ed i documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione devono recare la dicitura indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.</p> <p>Entro il mese di gennaio, poi, il contribuente deve presentare una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa e, come introdotto dalla Legge di Stabilità 2014¹, "degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta", nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 17.12.2015 ha aggiornato lo specifico modello, approvato originariamente con il Provvedimento 14.11.2014, utilizzabile per la liquidazione definitiva dell'imposta relativa agli atti e documenti emessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tra l'1.1 ed il 31.12; ◆ in caso di rinuncia, tra l'1.1 e la data di effetto della rinuncia.
---	---

¹ L'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

	<p>Il modello va altresì utilizzato per “<i>esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione in luogo dell’apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente</i>”.</p> <p>Sulla base di tale dichiarazione, poi, l'Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.</p>
FRONTE SPIZIO	<p>Nel Frontespizio del modello devono essere riportati i dati identificativi del contribuente e dell'intermediario abilitato all'invio telematico.</p> <p>Occorre, inoltre, indicare gli Estremi dell’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta in modo virtuale e l’anno del rilascio e riportare le informazioni di carattere generale relative alla dichiarazione da presentare.</p> <p>In particolare, nella casella "Tipo di dichiarazione" va indicato uno dei seguenti 6 codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ CODICE 1 "DICHIAZIONE CONSUNTIVA", con la quale devono essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente (es: 2016). Tale dichiarazione deve essere presentata entro il successivo mese di gennaio (nel caso di specie: gennaio 2017); ◆ CODICE 2 "DICHIAZIONE A SEGUITO DI RINUNZIA" all’autorizzazione, anche nei casi di operazioni straordinarie. Con la compilazione dell'apposita casella, il soggetto comunica la rinuncia all’autorizzazione in luogo dell'apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente; ◆ CODICE 3 "OPERAZIONI STRAORDINARIE" che non hanno comportato una rinuncia all’autorizzazione; ◆ CODICE 4 “DICHIAZIONE CONSUNTIVA A 0”, con la quale si vuole dichiarare che nessun atto e documento è stato emesso nell’anno precedente (ad esempio 2016) per i quali era dovuta l’imposta; ◆ CODICE 5 "DICHIAZIONE A 0 IN CASO DI RINUNZIA”; ◆ CODICE 6 "DICHIAZIONE A 0 IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE".
QUADRO A	<p>Il quadro A va compilato per indicare atti e documenti soggetti ad imposta fissa, ovvero quegli atti e documenti (indicati nella tabella A allegata al provvedimento) soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, assolta in modo virtuale ed in misura fissa, a seconda della tipologia di atto, del numero dei documenti, dei fogli di cui il documento si compone oppure in relazione al periodo rendicontato.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella colonna 1 (Codice documento), occorre indicare il codice identificativo della tipologia di documento soggetto ad imposta di bollo, rilevabile nella Tabella A allegata al provvedimento; ◆ la colonna 2 (Cambio imposta) va barrata se sono intervenute variazioni nella tassazione. In questo caso occorre indicare l’importo aggiornato in colonna 3; ◆ nella colonna 3 (Importo unitario), occorre indicare l’importo della tassazione, rilevabile dalla Tabella A allegata, relativa alla tipologia di documento o atto presente in colonna 1. ◆ nella colonna 4 (Numero documenti), occorre indicare il numero dei

	<p>documenti per i quali il bollo è stato assolto in modalità virtuale; se per la fattispecie indicata in colonna 1 è prevista una tassazione in funzione del numero dei fogli di cui si compone il documento, il campo non deve essere compilato;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella colonna 5 (Numero fogli): indicare il numero dei fogli di cui si compongono i documenti soggetti al bollo virtuale; se per la fattispecie indicata in colonna 1 è prevista una tassazione in funzione del numero dei fogli di cui si compone il documento, il campo non deve essere compilato; ◆ nella colonna 6 (Totale imposta), per ciascuna fattispecie indicata nella colonna 1 occorre indicare, in tale campo, l'imposta calcolata in relazione al numero di documenti/fogli rispettivamente indicati in colonna 4 o 5. <p>Il quadro A riporta, infine, il rigo A31 ("Totale imposta quadro A"), in cui deve essere indicata la sommatoria degli importi indicati in colonna 6 (totale imposta).</p>
<p>QUADRO B</p>	<p>Il quadro B va compilato per indicare gli atti ed i documenti soggetti ad imposta in misura proporzionale. Le tipologie di atti e documenti soggetti a detta imposta di bollo e da indicare nel quadro B sono desumibili dalla Tabella B allegata al provvedimento.</p> <p>Si tratta di atti e documenti soggetti ad un'imposta calcolata, in dipendenza del numero dei giorni rendicontati e del valore di mercato del prodotto finanziario o, in mancanza, del loro valore nominale o di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. Analogamente, tale regola si applica ai depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati.</p> <p>In mancanza dei predetti valori, l'imposta deve essere calcolata in relazione al costo di acquisto.</p> <p>Per le polizze di assicurazioni si assume il valore di riscatto o rimborso delle stesse. Il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta è l'anno civile.</p> <p>La compilazione del quadro per ciascuna tipologia di documento deve avvenire nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ colonna 1 (Codice documento): va indicato il codice identificativo della tipologia di documento soggetto al bollo, rilevabile dalla Tabella B allegata al provvedimento; ◆ colonna 2 (Cambio aliquota): il campo deve essere barrato se sono intervenute variazioni nella tassazione. In questo caso occorre indicare in colonna 3 l'aliquota aggiornata; ◆ colonna 3 (Aliquota/imposta): va indicata l'aliquota/imposta massima, rilevabile dalla Tabella B allegata al provvedimento, relativa alla tipologia di comunicazione indicata in colonna 1; ◆ colonna 4 (Numero): va indicato il numero delle comunicazioni inviate alla clientela nell'anno di riferimento della dichiarazione in relazione alla tipologia individuata in colonna 1; ◆ colonna 5 (Imponibile): indicare il valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, il loro valore nominale di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione, in relazione alla tipologia

	<p>individuata in colonna 1 ed al relativo numero indicato in colonna 4;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ colonna 6 (Totale imposta): per ciascuna fattispecie indicata nella colonna 1, in tale campo occorre riportare l'imposta calcolata in relazione ai documenti indicati in colonna 4. <p>Analogamente a quanto avviene per il quadro A, anche nel quadro B è stato inserito il rigo B31 ("Totale imposta quadro B"), in cui deve essere indicata la sommatoria degli importi indicati in colonna 6 (totale imposta).</p>																																
QUADRO C	<p>Il quadro C va compilato per indicare i versamenti effettuati nell'anno di riferimento della dichiarazione in base alla liquidazione provvisoria effettuata dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella colonna 1 (Tipologia), va indicato il codice identificativo del bimestre di riferimento del versamento, cioè: 																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>N° rata</th> <th>Periodo di riferimento</th> <th>Scadenza ordinaria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1^a</td> <td>Gennaio / Febbraio</td> <td>28.02</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2^a</td> <td>Marzo / Aprile</td> <td>30.04</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3^a</td> <td>Maggio / Giugno</td> <td>30.06</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4^a</td> <td>Luglio / Agosto</td> <td>31.08</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5^a</td> <td>Settembre / Ottobre</td> <td>31.10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6^a</td> <td>Novembre / Dicembre</td> <td>31.12</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>Acconto</td> <td>16.04</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	N° rata	Periodo di riferimento	Scadenza ordinaria	1	1^a	Gennaio / Febbraio	28.02	2	2^a	Marzo / Aprile	30.04	3	3^a	Maggio / Giugno	30.06	4	4^a	Luglio / Agosto	31.08	5	5^a	Settembre / Ottobre	31.10	6	6^a	Novembre / Dicembre	31.12	7		Acconto	16.04
	Codice	N° rata	Periodo di riferimento	Scadenza ordinaria																													
	1	1^a	Gennaio / Febbraio	28.02																													
	2	2^a	Marzo / Aprile	30.04																													
	3	3^a	Maggio / Giugno	30.06																													
	4	4^a	Luglio / Agosto	31.08																													
	5	5^a	Settembre / Ottobre	31.10																													
	6	6^a	Novembre / Dicembre	31.12																													
	7		Acconto	16.04																													
<ul style="list-style-type: none"> ◆ nella colonna 2 (Data) va indicato il giorno, mese ed anno del versamento effettuato, rilevabile dal relativo modello di pagamento; ◆ nella colonna 3 (Imposta versata), va indicato l'importo versato in relazione alla tipologia di rata indicata in colonna 1; ◆ nella colonna 4 (CF soggetto versante), va indicato il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il versamento. Tale codice fiscale deve coincidere, in linea generale, con quello indicato nella sezione "<i>Dati del contribuente</i>" del frontespizio. <p>Se banche, Poste, enti e società finanziarie desiderano scomputare l'acconto effettivamente versato nell'anno di riferimento della dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull'acconto dovuto per l'anno successivo, dovranno compilare il rigo C31, appositamente istituito a seguito dell'interpretazione dell'art. 15-bis del D.P.R. n. 642/1972 fornita dalla Circolare n. 16/E/2015.</p> <p>In particolare, nella casella "scomputo acconto" di tale rigo occorre indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il codice 1, se si vuole scomputare l'acconto sulle rate bimestrali; ◆ il codice 2, se si vuole scomputare l'acconto solo sull'acconto per l'anno successivo; ◆ il codice 3, se si vuole scomputare l'acconto sulle rate bimestrali e sull'acconto dovuto per l'anno successivo. 																																	